

ALLEGATO I

BG	СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
ES	ANUNCIO DE PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA
CS	OZNÁMENÍ O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
DA	MEDDELELSE OM INDLEDNING AF INSOLVENSBEHANDLING
DE	MITTEILUNG ÜBER EIN INSOLVENZVERFAHREN
EN	NOTICE OF INSOLVENCY PROCEEDINGS
ET	MAKSEJÕUETUSMENETLUSE TEATIS
EL	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
FR	NOTE CONCERNANT LA PROCÉDURE D'INSOLVABILITÉ
GA	FÓGRA FAOI IMEACHTAÍ DÓCMHAINNEACHTA
HR	OBAVIJEST O POSTUPKU U SLUČAJU NESOLVENTNOSTI
IT	AVVISO DI PROCEDURA D'INSOLVENZA
LV	PAZIŅOJUMS PAR MAKSĀTNESPĒJAS PROCEDŪRU
LT	PRANEŠIMAS APIE NEMOKUMO BYLĄ
HU	ÉRTESÍTÉS FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSROL
MT	AVVIŻ TA' PROCEDIMENTI TA' INSOLVENZA
NL	KENNISGEVING VAN INSOLVENTIEPROCEDURE
PL	POWIADOMIENIE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM
PT	AVISO SOBRE PROCESSO DE INSOLVÊNCIA
RO	NOTIFICARE PRIVIND PROCEDURA DE INSOLVENȚĂ
SK	OZNAM O INSOLVENČNOM KONANÍ
SL	OBVESTILO O POSTOPKU V PRIMERU INSOLVENTNOSTI
FI	ILMOITUS MAKSUKYVYTTÖMYYSMENETTELYSTÄ
SV	UNDERRÄTTELSE OM INSOLVENSFÖRFARANDEN

[Articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19)].

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I CREDITORI

In conformità all'articolo 54 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, vi informiamo che in un altro Stato membro è stata aperta una procedura di insolvenza¹ riguardante il vostro debitore (indicato al punto 1 del presente modulo).

- Siete invitati a insinuare eventuali crediti nei confronti del debitore, come indicato in appresso.**
- Potrete essere invitati ad insinuare eventuali crediti nei confronti del debitore con un avviso distinto in un momento successivo, a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l'insinuazione di un credito in base al diritto nazionale.**
- Non è necessario insinuare crediti individualmente.**

Se siete invitati a insinuare i vostri crediti, potete farlo utilizzando il modulo uniforme per l'insinuazione dei crediti che

- è accluso alla presente nota o**
- può essere scaricato al seguente indirizzo:**

Lingua

I crediti possono essere insinuati in qualunque lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea. Ciononostante, potrà esservi chiesto in una fase successiva di fornire una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro di apertura della procedura oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua che detto Stato membro ha indicato di poter accettare (le lingue indicate dagli Stati membri sono consultabili qui: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-it.do?clang=it]²).

Ulteriori informazioni

Potete trovare ulteriori informazioni sulle procedure d'insolvenza negli Stati membri al seguente link: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-it.do?clang=it] (²)

È possibile reperire informazioni pertinenti sulla particolare procedura di insolvenza oggetto della presente notifica attraverso il seguente sito web del portale europeo della giustizia elettronica: [...]^{2,3}

¹ Le "procedure di insolvenza" sono procedure ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19). Tali procedure sono elencate nell'allegato A del suddetto regolamento.

² Quando utilizzate questo modulo, siete pregati di fare sempre riferimento al collegamento ipertestuale che porta alla pagina web pertinente del portale europeo della giustizia elettronica.

³ Questa funzione del portale europeo della giustizia elettronica sarà operativa solo a partire dal 26 giugno 2019 (cfr. l'articolo 92 del regolamento (UE) 2015/848).

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO

IL PRESENTE MODULO UNIFORME DI NOTA DEVE ESSERE COMPILATO DAL GIUDICE COMPETENTE PER LA PROCEDURA DI INSOLVENZA NEI CONFRONTI DEL DEBITORE O DALL'AMMINISTRATORE DELLE PROCEDURE DI INSOLVENZA NOMINATO DAL SUDETTO GIUDICE IN TALE PROCEDURA.

IL MODULO DEVE ESSERE INVIATO AI CREDITORI CONOSCIUTI CHE SI TROVANO IN ALTRI STATI MEMBRI.

Lingua del presente modulo

Questo modulo di notifica è trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di apertura della procedura oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua che detto Stato ha indicato di poter accettare ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/848 qualora possa presumersi che tale lingua sia più facilmente comprensibile per i creditori stranieri.

Modalità di notifica

Al fine di garantire una rapida trasmissione delle informazioni ai creditori residenti o aventi sede in un altro Stato membro dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti⁴ non si applica con riguardo all'obbligo di informare i creditori.

Linee guida relative a punti specifici del modulo

La **sezione II** del modulo **deve essere compilata solo se** con il presente avviso **invitate anche il creditore ad insinuare i suoi crediti** nei confronti del debitore. In caso di mancata compilazione della sezione II è necessario inviare un'altra notifica ai creditori stranieri non appena sorge l'obbligo, a norma delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, per i creditori di insinuare i loro crediti a titolo individuale nell'ambito della procedura.

Nel compilare una sezione specifica del modulo si prega di tener conto di quanto segue:

- le informazioni di cui ai punti contrassegnati **da un asterisco(*)** devono essere **obbligatoriamente fornite**;
- le informazioni di cui ai punti contrassegnati **da un doppio asterisco (**)** devono essere fornite **ma a certe condizioni. La condizione è indicata tra parentesi al punto in questione o nella frase che precede il punto.**
- **Non è obbligatorio** fornire le informazioni di cui ai punti **non contrassegnati in modo particolare.**

⁴ Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

Quando, nel compilare il presente modulo, ci si riferisce a uno Stato membro, usare i seguenti **codici paese**: Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Repubblica ceca (CZ), Germania (DE), Estonia (EE), Grecia (EL), Spagna (ES), Finlandia (FI), Francia (FR), Croazia (HR), Ungheria (HU), Irlanda (IE), Italia (IT), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Lettonia (LV), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Svezia (SE), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Regno Unito (UK).

Al punto 1.2, per "**numero di registrazione**" si intende il numero di identificazione individuale attribuito ai sensi del diritto nazionale all'entità o alla persona. Se il debitore è una società o una persona giuridica, si tratta del numero indicato nel corrispondente registro nazionale (imprese o associazioni). Se il debitore è una persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente ("imprenditore"), si tratta del numero di identificazione nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza, con il quale egli svolge la sua attività imprenditoriale o professionale. Se, in base al diritto nazionale in materia di insolvenza dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, il numero di codice fiscale o il numero di identificazione personale del debitore è utilizzato ai fini dell'identificazione della persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, occorre indicare tale numero.

Al punto 2.1, il "**tipo di procedura di insolvenza**" deve essere indicato facendo riferimento alle appropriate procedure nazionali elencate nell'allegato A del regolamento (UE) 2015/848 che sono state aperte e, se del caso, agli eventuali pertinenti sottotipi di tale procedura aperti a norma del diritto nazionale.

Al punto 2.3, per "**giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza**" si intende l'autorità giudiziaria o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato a norma del diritto nazionale ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura.

La **data o l'ultimo giorno del termine** di cui al punto 5 non deve essere inferiore a 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'apertura della procedura d'insolvenza nel registro fallimentare dello Stato membro di apertura della procedura, o se le informazioni riguardanti il debitore non sono incluse nel registro nazionale, a decorrere dalla data di ricevimento del presente avviso da parte del creditore.

SEZIONE I

Informazioni dettagliate sul caso

1. Debitore
 - 1.1 Nome*
 - 1.1.1. Nome (se il debitore è una società o una persona giuridica):
o
 - 1.1.2. Cognome:
 - 1.1.3. Nome(i):
(se il debitore è una persona fisica)
 - 1.2 Numero di registrazione (da inserire se esiste ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza)**:
 - 1.3 Indirizzo (tranne se è applicabile il punto 1.5.)**:
 - 1.3.1. Via e numero civico/Casella postale:
 - 1.3.2. Località e codice postale:
 - 1.3.3. Paese:
 - 1.4 Indirizzo alternativo:
 - 1.4.1. Via e numero civico/Casella postale:
 - 1.4.2. Località e codice postale:
 - 1.4.3. Paese:
 - 1.5 Data e luogo di nascita (da compilare se il debitore è una persona fisica e il suo indirizzo è protetto)**:
 - 1.6 Ulteriori informazioni sull'identità del debitore:
 - 1.6.1. Numero di identificazione personale del debitore:
 - 1.6.2. Nome da nubile completo della madre:
 - 1.6.3. Nome del padre:
 - 1.6.4. Nazionalità:
 - 1.6.5. Altro (specificare):

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

2. Procedura d'insolvenza in esame
 - 2.1. Tipo di procedura d'insolvenza aperta nei confronti del debitore*:
 - 2.2. Data di apertura della procedura di insolvenza (ai sensi del regolamento (UE) 2015/848)*:
 - 2.3. Giudice⁵ che ha aperto la procedura d'insolvenza*:
 - 2.3.1. Nome:
 - 2.3.2. Indirizzo:
 - 2.3.2.1 Via e numero civico/Casella postale:
 - 2.3.2.2 Località e codice postale:
 - 2.3.2.3 Paese:
 - 2.4. Numero di riferimento del caso (da indicare se esiste)**:
 - 2.5. Amministratore(i) delle procedure di insolvenza nominato(i) per la procedura (da indicare se esiste)**:
 - 2.5.1. Nome:
 - 2.5.2. Indirizzo:
 - 2.5.2.1 Via e numero civico/Casella postale:
 - 2.5.2.2 Località e codice postale:
 - 2.5.2.3 Paese:
 - 2.5.2.4 Indirizzo di posta elettronica:

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

⁵ In questo punto per "giudice" si intende, in conformità all'articolo 2, punto 6 ii), del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, l'autorità giudiziaria o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura.

SEZIONE II

Informazioni relative all'insinuazione dei crediti

3. Organo o autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti*:
- il giudice di cui al punto 2.3 del presente modulo
 - o
 - l'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al punto 2.5 del presente modulo
 - o
 - l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti sono diversi dalla persona/dall'organo di cui ai punti 2.3 o 2.5 del presente modulo. I suoi dati sono i seguenti:
 - 3.1. Nome (da compilare solo se l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti non sono né il giudice di cui al punto 2.3 né l'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al punto 2.5 del presente modulo)**:
 - 3.2. Indirizzo (da compilare solo se l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti non sono né il giudice di cui al punto 2.3 né l'amministratore delle procedure di insolvenza di cui al punto 2.5 del presente modulo)**:
 - 3.2.1. Via e numero civico/Casella postale:
 - 3.2.2. Località e codice postale:
 - 3.2.3. Paese:
 - 3.3. Telefono:
 - 3.4. Indirizzo di posta elettronica:
4. Mezzi di comunicazione con cui i crediti possono essere fatti valere*:
- per posta (all'indirizzo postale di cui al punto 3)
 - solo per raccomandata
 - o
 - per fax (al seguente numero di fax):
 - o
 - con un messaggio di posta elettronica (al seguente indirizzo di posta elettronica):

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

- unicamente nel rispetto della seguente norma tecnica (specificare):
 - o
 - altro (specificare):
5. Termini per l'insinuazione dei crediti (da compilare se esistono)**:
- i crediti devono essere insinuati entro il:
 - o
 - riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine:.....
6. Conseguenze della mancata insinuazione dei crediti entro il termine di cui al punto 5*:
- Dovrete sostenere gli eventuali costi aggiuntivi connessi alla presentazione tardiva.
 - Sarete esclusi dalla partecipazione alle distribuzioni (intermedie o finali) che si verificano prima dell'insinuazione (o dell'ammissione) del vostro credito.
 - Perderete il diritto di votare in qualsiasi processo decisionale o durante le riunioni dei creditori che hanno luogo prima dell'insinuazione del vostro credito.
 - Vi sarà richiesto di presentare al giudice una petizione individuale per l'ammissione del vostro credito.
 - Il debito basato sul vostro credito sarà considerato estinto nell'ambito della procedura.
 - Il vostro credito potrà non essere preso in considerazione nell'ambito della procedura.
 - I vostri diritti di prelazione o diritti reali di garanzia associati al credito saranno soppressi.
 - Altro (specificare):
7. Altre condizioni che devono essere soddisfatte all'atto dell'insinuazione del credito
- La legge applicabile alla procedura di insolvenza prevede che l'importo del credito (punto 6.1.8 del modulo uniforme "insinuazione dei crediti") e i costi derivanti dalla rivendicazione di tale credito (punto 6.4.3 del modulo uniforme "insinuazione dei crediti") siano indicati nella valuta dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza. La valuta è una delle seguenti:

Euro (EUR) lev bulgaro (BGN) corona ceca (CZK) kuna croata (HRK) forint ungherese (HUF) zloty polacco (PLN) leu romeno (RON) corona svedese (SEK) lira sterlina (GBP).

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

Altro (specificare):

8. Obbligo dei creditori titolari di un privilegio o di una garanzia reale*:

- dovete indicare espressamente la natura specifica del credito nell'insinuazione del credito, o
- dovete insinuare i vostri crediti, o
- non dovete insinuare i vostri crediti, o
- dovete insinuare i vostri crediti solo per la parte che non è coperta dal valore della garanzia o della prelazione, o
- dovete indicare l'importo massimo della garanzia probabile dei crediti
- altro (specificare):

9. Crediti di grado inferiore

- I crediti di grado inferiore e i crediti subordinati sono insinuati soltanto su espressa richiesta del giudice fallimentare.

10. Ulteriori informazioni che possono essere utili per il creditore:

Punti contrassegnati da un asterisco (*): informazioni obbligatorie.

Punti contrassegnati da doppio asterisco (**): informazioni obbligatorie, ma soggette a una condizione.

Punti non contrassegnati in modo particolare: informazioni facoltative.

SEZIONE III

Data e firma

La presente nota è presentata da:

Nome:

In qualità di

- giudice competente per la procedura d'insolvenza
- amministratore delle procedure di insolvenza nominato per la procedura d'insolvenza

Fatto a, Data

Firma e/o timbro